



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

Accordo quadro ex art. 59 - comma 4 - lettera a) del d. lgs. n. 36/2023 – Affidamento dei servizi di accoglienza e servizi connessi in favore di cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale presso strutture di accoglienza costituite da centri collettivi fino a 50 posti ubicati nel territorio della provincia di Ravenna – periodo dal _____ – Procedura di gara aperta - CIG B2C64CB7BF

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell'Interno con Decreto in data 4 marzo 2024, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2024, ha approvato, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 142/2015, il nuovo schema di capitolato di gara di appalto, ed i relativi allegati, per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza e centri di accoglienza temporanei previsti agli articoli 9,11 e 11, comma 2 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificati dal D.L. 10/3/2023, n.20, convertito con modificazioni dalla legge 5/5/23, n. 50 nonché dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del D.Lgs. 25/7/1998, n., 286,;
- il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, con circolare prot. n. 2898 del 21/3/2024, ha disposto di avviare le procedure di gara per l'affidamento di accoglienza, in conformità al nuovo capitolato soprarichiamato;
- questa Prefettura, con bando di gara, ha indetto in data _____ una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di accoglienza e la fornitura di beni in favore di cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale presso strutture di accoglienza, costituite da centri collettivi con una capacità ricettiva complessiva fino a 50 posti, ubicate nel territorio della provincia di Ravenna;
- con decreto del Prefetto di Ravenna, n. _____, è stata approvata la graduatoria della gara sopraindicata ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore dei concorrenti partecipanti alla gara e utilmente collocati nella predetta graduatoria;

VISTI:

- il D.L. 30.10.1995, n. 451, convertito in legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna*

- il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTI, in particolare gli articoli 11 e 12 del D.Lgs sopracitato che prevedono rispettivamente:

- *“l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto, sentito il Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza”;*
- *“con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro”;*

RITENUTO di dover procedere alla stipula di un Accordo quadro con gli operatori utilmente collocati in graduatoria, per la durata complessiva di due anni,

la PREFETTURA – U.T.G. - di RAVENNA - C.F. 80006840393 –
rappresentata da _____

E

1. OPERATORE _____
2. OPERATORE _____
3. OPERATORE _____

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.



Prefettura Ufficio territoriale del Governo
di Ravenna

ARTICOLO 2

Denominazione delle parti contraenti

Nel contesto del presente atto la Prefettura – UTG – di Ravenna è denominata “Prefettura” mentre gli operatori contraenti vengono indicati “Gestori”.

ARTICOLO 3

Oggetto dell’Accordo quadro

Oggetto del presente Accordo quadro è costituito dalla gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi fino a 50 posti (art. 1 comma 2 lett b) del Capitolato approvato con DM 3/4/2024) nell’ambito del territorio provinciale di Ravenna, come specificati dallo schema di convenzione e dal capitolato allegato al bando/disciplinare datato _____ CIG **XXXXXX** e dai relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro, ed in conformità alle singole offerte tecniche ed economiche presentate dagli aggiudicatari in sede di gara.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 120 comma 1, lett. a) del Dlgs 36/2023 secondo quanto indicato all’articolo 13 comma 1 del capitolato e nei limiti del 150% dell’importo del contratto.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 120, commi 3 e 5, del Codice.

L’espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell’effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente accordo quadro non si manifestino le condizioni per l’effettivo affidamento del servizio in parola.

La Prefettura procederà all’affidamento dei singoli contratti secondo l’ordine della graduatoria.

Qualora nei termini indicati l’offerente prescelto non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della Convenzione, questa Prefettura ha facoltà di ritenere come non avvenuto l’affidamento, salve le responsabilità dell’offerente inadempiente per eventuali danni.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente nei casi in cui si ravvisino motivate esigenze di ordine e sicurezza, di equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, di diversità di genere, etnia e religione, di unità dei nuclei familiari, nonché di situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità nella convivenza.

ARTICOLO 4



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Valore dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo dell'Accordo quadro è stimato, in € 12.518.484,00 tenuto conto:

- > della durata triennale e del numero dei posti messi a disposizione dagli aggiudicatari ,
- > dei prezzi offerti dagli aggiudicatari per il servizio di gestione (pro capite e pro die), per la fornitura del kit di primo ingresso, dei pannolini per neonati, del trasporto scolastico e del materiale didattico e ludico;
- > del costo, conformemente ai limiti e alle condizioni indicati nel disciplinare di gara, delle prestazioni aggiuntive non soggette a ribasso (pocket money, scheda telefonica, farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al SSN e intervento a chiamata dell'operatore notturno).

ARTICOLO 5

Decorrenza e durata dell'accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Prefettura.

La convenzione attuativa da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, salvo rinnovo per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo i termini e le condizioni riportati nell'art. 14 della Convenzione.

Il gestore è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente accordo quadro e nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 comma 11 per l'eventuale periodo di proroga tecnica.

ARTICOLO 6

Sostituzione immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, il gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro. La Prefettura - previa adeguata e puntuale verifica delle circostanze che lo richiedono, tenuto conto anche della località ove è ubicata - valuterà a suo insindacabile



Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

giudizio, la struttura proposta in sostituzione. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, il gestore dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

ARTICOLO 7

Garanzia definitiva

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, i gestori hanno presentato apposita garanzia, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2016.

ARTICOLO 8

Modalità di stipula dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro viene stipulato in modalità elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ravenna, data del protocollo

Prefettura UTG di Ravenna

Gestore

Documento sottoscritto con firma digitale